

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

E

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER PSICOLOGO (SEZIONE A DELL'ALBO) E IL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I CONTESTI SOCIALI, ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO E DI DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' (SEZIONE B DELL'ALBO)

TRA

l'Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Psicologia (*Facoltà*), c.f. n° 80013890324, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Francesco Peroni, nato a Brescia il 7 aprile 1961, per la sua carica domiciliato in Trieste, p.le Europa 1,

E

l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia (*Ordine*), rappresentato dal Presidente, dott. Claudio Tonzar, nato a Monfalcone il 21 marzo 1963, per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine, piazza Tommaseo 2, Trieste,

Vista la L. 56/1989;

Visto il D.M. 239/1992;

Visto il D.M. 240/1992;

Visto il D.P.R. 328/2001;

Vista la L. 170/2003;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 dd. 13.11.2008 concernente l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo in cui si rammenta che i tirocini per l'accesso all'esame di Stato per psicologo (sezione A dell'Albo) possono essere svolti in tutto o in parte durante il corso degli studi ma pur sempre in modo continuativo ed ininterrotto, salvo casi eccezionali;

Ritenuto che la vigente convenzione tra la Facoltà e l'Ordine per i tirocini dei laureati specialisti (sezione A) debba essere adeguata all'interpretazione contenuta nella citata nota ministeriale;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia EuroPsy;

Vista la comunicazione dd 14/1/2009 del Presidente dell'Ordine, che porterà a ratifica la presente convenzione nella prossima seduta del Consiglio dell'Ordine;

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 13 gennaio 2009;

Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Trieste del 20 gennaio 2009;

LE PARTI

convengono di adottare il seguente regolamento, che disciplina il tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per psicologo (sezione A dell'Albo) e il tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B dell'Albo).

Nella presente convenzione il termine *tirocinio* identifica il tirocinio professionale che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione agli esami di Stato per le sezioni A e B dell'Albo degli psicologi (si vedano in particolare il D.M. 239/1992, il D.M. 240/1992, il D.P.R. 328/01, artt. 52 e 53, la L. 170/2003, art. 3, comma 1-ter, 1-quater, 1-quinquies). Il regolamento non si applica al tirocinio formativo o di orientamento, detto anche curriculare, di cui alla L. 196/1997.

Il presente regolamento sostituisce, a partire dal 15 marzo 2009, i regolamenti del tirocinio per la sezione A approvati dal Consiglio di Facoltà il 14 settembre 1999 e dal Consiglio dell'Ordine il 25 ottobre 2003 (per i laureati in Psicologia dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999) e dal Senato Accademico dell'Università di Trieste il 19 ottobre 2004 e dal Consiglio dell'Ordine il 4 giugno 2004 (per i laureati specialisti in Psicologia ex D.M. 509/1999), nonché il regolamento del tirocinio per la sezione B approvato dal Consiglio di Facoltà il 21 ottobre 2003 e dal Consiglio dell'Ordine il 25 ottobre 2003.

REGOLAMENTO

1. TIROCINIO PER LA SEZIONE A

1. Possono essere ammessi al tirocinio annuale per la sezione A soltanto i dottori magistrali in Psicologia; cioè i laureati in Psicologia dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999, quelli della classe 58/S (ex D.M. 509/1999) e quelli della classe LM-51 (ex D.M. 270/2004).
2. Il tirocinio annuale deve essere svolto in modo continuato e ininterrotto.
3. Il tirocinio si articola in due semestri. Ciascun semestre deve essere svolto presso un'unica sede riconosciuta, sotto la supervisione di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'albo da almeno due anni.
4. Il tirocinio deve essere svolto in due aree di attività differenti. Ciascun semestre deve riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo.
5. Il programma di tirocinio, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività oggetto della professione di psicologo, definite dalla L. 56/1989, dal DPR 328/2001 e dalla L. 170/2003, art. 3, comma 1-quinquies.

2. TIROCINIO PER LA SEZIONE B

1. Possono essere ammessi al tirocinio semestrale per la sezione B soltanto i laureati in Scienze e tecniche psicologiche della classe 34 (ex D.M. 509/1999) e della classe L-24 (ex D.M. 270/2004).
2. Il tirocinio ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta.

3. Il programma di tirocinio, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art. 3, comma 1-quinquies.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI TIROCINI

1. Il carico orario di ciascun semestre di tirocinio viene quantificato in 500 ore. A tale valore fa riferimento il programma individuale di tirocinio (art. 4 comma 1 del presente regolamento).
2. L'ammissione al tirocinio viene deliberata dal Consiglio di Facoltà, fermo restando che il tirocinio deve iniziare il 15 marzo o il 15 settembre.
3. A tutela del tirocinante, l'impegno settimanale del tirocinio deve essere non inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Qualora tale carico non venga rispettato, la Facoltà e l'Ordine, congiuntamente, possono sospendere o revocare il riconoscimento a sede di tirocinio.
4. Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva.
5. Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede, nel rispetto del codice deontologico degli psicologi italiani.
6. Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della sede, questa può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all'Università.
7. E' prevista una valutazione dell'attività di tirocinio tramite questionari che verranno consegnati, unitamente al libretto individuale, al momento dell'accoglimento della domanda di tirocinio (art. 8, comma 5).

4. PROGRAMMA INDIVIDUALE

1. Il candidato sottopone alla Facoltà, entro il termine da questa stabilito, il programma di tirocinio. Il programma, che specifica la sede, il supervisore e l'oggetto delle attività, va firmato dal richiedente e dal legale rappresentante della sede di tirocinio (o suo delegato).
2. Il programma approvato dalla Facoltà viene riportato nel libretto individuale di tirocinio, su cui il supervisore dovrà certificare lo svolgimento delle attività, per il numero di ore prescritte.
3. Il programma di tirocinio può essere svolto nell'ambito di un progetto di Servizio Civile Nazionale approvato dal Consiglio di Facoltà. Il programma va comunque presentato, approvato e svolto secondo le modalità indicate nel presente articolo. Qualora il progetto di Servizio Civile Nazionale non copra l'intero periodo di tirocinio la sede ospitante deve garantirne il completamento.

5. SUPERVISORE

1. Possono svolgere la funzione di supervisore gli iscritti da almeno due anni alla sezione A dell'Albo.
2. Negli enti pubblici e privati la funzione di supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo e che sia dipendente o in rapporto di convenzione per un numero di ore settimanali non inferiore a 20. Nel caso in cui non vi sia

personale dipendente così inquadrato, la funzione di supervisore può essere svolta da un consulente esterno solo nel caso in cui tale consulente garantisca un rapporto stabile e documentabile, possibilmente giornaliero, con la struttura. Le ore di consulenza non possono essere inferiori alle 20 ore settimanali.

3. A ciascun supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso supervisore operi.

6. SEDI

1. Sono sedi di tirocinio: strutture pubbliche e private non universitarie (*Strutture*) riconosciuti dall'Ordine e dalla Facoltà; dipartimenti e istituti di discipline psicologiche di università italiane e straniere riconosciuti dalla Facoltà.
2. Lo svolgimento del tirocinio presso dipartimenti o istituti di discipline psicologiche di una università (cfr. D.M. 239/1992, art. 2) è subordinato all'approvazione di uno specifico progetto che evidenzi la rilevanza formativa del tirocinio per le attività professionali dello psicologo (sezione A) o del dottore in tecniche psicologiche (sezione B).
3. Le Strutture che intendono proporsi come sede di tirocinio devono presentare domanda al Consiglio di Facoltà e al Consiglio dell'Ordine.
4. Una Struttura può essere riconosciuto quale sede di tirocinio a condizione che in esso operi, in qualità di dipendente, professionista convenzionato o consulente esterno, almeno uno psicologo qualificato a svolgere la funzione di supervisore.
5. Le Strutture in cui sono presenti più supervisori sono tenuti a individuare tra gli stessi un coordinatore delle attività di tirocinio, che favorisca i contatti con la Facoltà.
6. All'estero il tirocinio può essere svolto soltanto presso strutture universitarie, con la supervisione di un docente responsabile di un insegnamento di ambito psicologico.

7. DOMANDA DI TIROCINIO

1. Tutte le pratiche amministrative relative al tirocinio vanno svolte presso la Ripartizione Formazione Post-Lauream, negli orari di apertura al pubblico.
2. La domanda, in bollo secondo il valore vigente, deve essere presentata alla Ripartizione Formazione Post-Lauream nei termini previsti dal bando rettorale utilizzando l'apposito modulo.

8. VARIAZIONI AL PROGRAMMA E CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

1. L'interruzione del tirocinio è consentita solo per i casi di grave malattia, per maternità e per compimento del servizio civile. In questi casi occorre documentare i motivi dell'interruzione seguendo le modalità definite dalla Ripartizione Formazione Post-Lauream. In tutti i casi l'interruzione prevista dalla legge è al massimo di un anno solare e prevede che il libretto di tirocinio sia reso alla Ripartizione Formazione Post-Lauream unitamente ad un certificato attestante la motivazione e ad una richiesta specifica che indichi i tempi dell'interruzione (date di interruzione e ripresa del tirocinio).
2. La sostituzione della sede di tirocinio, su domanda motivata del tirocinante o della sede, è ammessa previa autorizzazione del Preside di Facoltà.
3. La sostituzione del supervisore, su domanda motivata del tirocinante o del supervisore, è ammessa previa autorizzazione del Preside di Facoltà.

4. Nel caso in cui le 500 ore di tirocinio previste per ciascun semestre siano state completate in un periodo superiore ai sei mesi, il tirocinante è tenuto a sottoporre documentata e motivata istanza di riconoscimento al Consiglio di Facoltà, che potrà approvare il periodo di tirocinio, in deroga a quanto previsto nell'art. 1, comma 3.
5. Concluso il tirocinio, l'interessato dovrà consegnare alla Ripartizione Formazione Post-Lauream: il libretto con l'attestazione delle presenze/assenze giornaliere certificate dal supervisore, firmato dal legale rappresentante della sede, e i questionari di valutazione opportunamente compilati. La consegna dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.
6. L'accertamento del regolare completamento del periodo di tirocinio è competenza della Ripartizione Formazione Post-Lauream.

9. ASSICURAZIONI

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università degli Studi di Trieste, soggetto promotore, e a inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di primo soccorso. Il soggetto promotore, a sua volta, ha l'obbligo di dare notizia dell'avvenuto infortunio all'autorità locale di sicurezza e all'INAIL, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. L'Università degli Studi di Trieste è assicurata, presso primaria compagnia assicurativa operante nel settore, per la responsabilità civile che le potesse derivare anche per il fatto delle persone di cui deve rispondere; è inoltre compresa la responsabilità civile degli studenti qualora si rechino, in base ad accordi e/o convenzioni, presso altri Enti o Aziende per svolgere attività istituzionali (comprese: attività di ricerca, periodi di stage, tirocini formativi e di orientamento, visite di istruzione, *et similia*).

10. SICUREZZA

1. I soggetti ospitanti saranno tenuti, ai sensi del D. Lvo 626/94, e successive modificazioni ed integrazioni in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:
 - a) formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all'attività svolta presso il soggetto ospitante;
 - b) attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
 - c) fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti.
2. L'Università degli Studi di Trieste, soggetto promotore, provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dal soggetto ospitante.

11. IMPEGNI FINANZIARI

1. L'attuazione della presente convenzione non comporta per le parti alcun onere finanziario, salvo quelli previsti dall'art. 9 (assicurazioni) e 13 (registrazione).

12. DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha una durata di un anno dalla sua ultima sottoscrizione, in caso di firma disgiunta, e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti contraenti da inoltrarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.

13. REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari di pari valore, sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente, mentre le spese di bollo sono a carico delle due parti, ognuna per il proprio esemplare.

14. NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, fino al semestre che si concluderà il 14 marzo 2011 – in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 – solo per documentate esigenze motivate prima dell'inizio di ciascun semestre dal Consiglio di Facoltà e previa approvazione dell'Ordine, a ciascun supervisore, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso operi, possono essere assegnati al massimo tre tirocinanti.